

MISURA: 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 - Descrizione generale**

La misura è intesa a sostenere i redditi agricoli delle imprese che operano nelle zone montane attraverso la corresponsione di una Indennità Compensativa per ettaro di superficie foraggera utilizzata per l'allevamento e di seminativo destinato all'alimentazione del bestiame in correlazione a un carico minimo di bestiame posseduto dall'azienda stessa su dette superfici.

L'aiuto è finalizzato a mantenere nelle zone montane una comunità agricola vitale ed imprese agricole che utilizzino metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio naturale.

I beneficiari sono quindi soggetti a rispettare, per il periodo di impegno, su tutta la superficie aziendale gli obblighi di condizionalità stabiliti a livello regionale in applicazione del regolamento (CE) 73/2009 e del relativo decreto ministeriale che disciplina il regime di condizionalità.

La misura ha carattere annuale.

Ai beneficiari è comunque richiesto l'impegno a svolgere attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità relativo alla domanda di premio presentata nel corso del presente periodo di programmazione (2007 – 2013).

1.2 - Obiettivi

Obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento del presidio da parte dell'attività agricola nelle zone montane e nel contempo di preservare l'ambiente promuovendo pratiche agricole estensive ed ecocompatibili.

Gli obiettivi specifici sono:

- A. Contribuire alla tutela dell'ambiente alla conservazione dello spazio naturale alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili;
- B. Mantenere e promuovere metodi di produzione agricola rispettosi dell'ambiente;
- C. Favorire la permanenza della popolazione rurale;
- D. Garantire un utilizzo continuato delle superfici agricole.

1.3 - Ambito territoriale

La misura trova applicazione nelle zone montane come individuate all'allegato 6 del PSR per il Veneto 2007-2013, reperibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it.

Potranno altresì essere oggetto di contributo quelle superfici aziendali localizzate in aree di montagna di comuni contermini alla regione Veneto ubicati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Friuli-Venezia Giulia, come riportato nell'allegato tecnico 1, purchè la sede aziendale ricada in una U.T.E. risultante dal fascicolo aziendale, localizzata nella zona montana della regione Veneto.

Al fine di escludere l'eventualità di doppi pagamenti sulle stesse superfici sono state stipulate apposite convenzioni con le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Friuli-Venezia Giulia che disciplinano i controlli amministrativi nei territori extraregionali.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti beneficiari**

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile e dell'art. 1, comma 2 del Dlvo 228/01, società agricole di cui al Dlvo 99/2004 e s.m.i..

2.2 – Criteri di ammissibilità .

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il soggetto beneficiario alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti e mantenerli per tutta la durata del periodo di impegno:

1. conduttore di un'impresa agricola la cui superficie aziendale totale sia localizzata, per almeno il 51%, in zona montana;
2. conduttore di un'impresa agricola la cui superficie agricola utilizzata non sia inferiore a 2 ettari in zona montana e di cui almeno 1 ettaro sia destinato a coltura foraggera e/o seminativo destinato all'alimentazione del bestiame ricompresa nell'allegato tecnico 3;

3. condurre le superfici per le quali viene richiesta l'indennità.
4. dichiarare la consistenza del bestiame correlata alle superfici richieste a contributo.

Ai fini dell'ammissibilità deve essere rispettato il carico minimo di bestiame per ettaro di superficie ammessa a contributo previsto al successivo punto 2.3 "Impegni".

2.3 Impegni

Il beneficiario è obbligato ad osservare, per tutta la durata del periodo di impegno, le seguenti prescrizioni:

1. allevare bestiame bovino, ovi-caprino, equino per la cui alimentazione utilizzi, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, le superfici per cui viene richiesta l'indennità.
Tale periodo, compreso tra maggio e settembre, deve essere coerente con le esigenze pascolative e/o foraggiere dell'allevamento e dovrà essere indicato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda.
La medesima superficie può essere richiesta a premio una volta sola nella stessa campagna di riferimento.
2. rispettare il carico minimo di bestiame di 0,5 UBA per ettaro di superficie ammessa a contributo:
Il rispetto del carico di bestiame deve essere mantenuto per tutta la durata del periodo di impegno
3. utilizzare, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, le superfici per cui viene richiesta l'indennità.
In particolare, per le superfici a premio destinate a pascolo e/o prato dovranno essere effettuate almeno le seguenti operazioni:
 - pascolo: pascolamento nel periodo oggetto d'impegno;
 - prato: esecuzione di almeno uno sfalcio nel periodo oggetto d'impegno;
4. Il beneficiario deve, pena la restituzione di tutti gli importi percepiti proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità inteso come data di presentazione della domanda.
Nel corso del suddetto periodo il beneficiario dovrà mantenere il requisito della prevalenza della superficie aziendale totale in zona montana.

2.4 Violazioni

Qualora in sede di controllo venisse riscontrato il mancato rispetto dei sopra citati requisiti e impegni si applicherà quanto prescritto dalla DGR n. 1659/2008 e s.m.i. recante disposizioni in materia di violazioni.

Qualora, in sede di controllo, venissero riscontrate delle inadempienze relative a particelle di terreno condotte pro-quota da più titolari, gli eventuali provvedimenti sanzionatori saranno estesi a tutti i beneficiari interessati.

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

3.1 - Importo messo a bando

Considerata la valenza territoriale e sociale della misura, verranno ammesse a finanziamento tutte le istanze considerate ammissibili.

Sulla base delle domande istruite favorevolmente nel precedente bando, l'importo viene indicativamente fissato in 14.000.000,00 di euro.

Al fine di consentire la pianificazione delle risorse finanziarie afferenti alla misura in questione, AVEPA, trasmette tempestivamente all'Autorità di Gestione l'importo del fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le richieste pervenute e ritenute ammissibili.

3.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il livello di aiuto è determinato in funzione del grado di svantaggio territoriale ed è ridotto del 20% per le superfici a premio eccedenti 50 ha e del 70% per quelle eccedenti i 75 ha., come evidenziato nella seguente tabella :

Localizzazione superficie oggetto d'impegno	Da 0 a 50 ha (€/ha)	Oltre 50 ha e fino a 75 ha (€/ha)	Oltre i 75 ha (€/ha)
Comuni montani a ridotta capacità foraggera	275	220	82,5
Altri comuni montani	225	180	67,5

Il livello medio di tutte le indennità non potrà comunque essere superiore ai 250 €/ha. Qualora ciò si verificasse il premio erogato sarà ridotto in modo proporzionale al fine di far rientrare il valore del massimale unitario delle indennità nei limiti previsti dall'allegato al regolamento CE n. 1698/2005.

Nel caso di aziende aventi superfici ricadenti in entrambe le tipologie di comuni, l'indennità va calcolata prioritariamente sulle superfici foraggere ubicate in comuni montani a ridotta capacità foraggera di cui all'allegato H alla dgr n. 199/2008 reperibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it.

Ai soggetti beneficiari conduttori di terreni ubicati in zone montane di comuni contermini alla regione Veneto ubicati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Friuli Venezia-Giulia di cui all'allegato tecnico 1 viene corrisposto un importo del premio ad ettaro pari a quello previsto per le superfici ricadenti nei comuni a ridotta capacità foraggera.

3.3 – Limiti di intervento e di spesa

La superficie minima ammissibile è di un ettaro.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'attività di gestione amministrativa delle domande, di controllo amministrativo e in loco, nonché di erogazione dell'indennità viene svolta da AVEPA.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste da AVEPA, con allegata copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000. La mancata presentazione del documento d'identità unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La domanda, presentata su apposito modulo predisposto da AVEPA, dovrà comprendere tutte le informazioni e dichiarazioni nonché tutta la documentazione richiesti a pena di inammissibilità.

In particolare il richiedente dovrà indicare:

1. la superficie aziendale totale dell'azienda, nonché la superficie aziendale totale ubicata in zona montana;
2. la superficie agricola utilizzata in montagna e quella per cui si intende chiedere il premio;
3. il numero di U.B.A. impegnate in funzione della superficie richiesta a contributo, con l'indicazione dell'eventuale bestiame in allevamento, ma non in proprietà;
4. l'impegno di rispettare su tutta la superficie aziendale gli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale per tutto il periodo di impegno;
5. il periodo minimo di tre mesi in cui il beneficiario utilizza le superfici per le quali viene richiesto il premio;
6. l'impegno, pena la restituzione di tutti gli importi percepiti, a proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità. Nel corso del suddetto periodo il beneficiario dovrà mantenere il requisito della prevalenza della superficie agricola aziendale totale in zona montana.

Il beneficiario può avvalersi della facoltà di revoca della domanda di aiuto, nei casi previsti dall'articolo 25 del reg. CE 1122/2009, entro e non oltre il 1 settembre 2010.

5. ALLEGATI TECNICI

Allegato 1: Elenco comuni montani delle province autonome di Trento e Bolzano e regione Friuli Venezia Giulia contermini con la regione Veneto.

Allegato 2: Indice di conversione bestiame

Allegato 3: Elenco colture ammissibili

ALLEGATO TECNICO 1: ELENCO COMUNI MONTANI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CONTERMINI CON LA REGIONE VENETO.

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	
1	NAGO-TORBOLE
2	BRENTONICO
3	AVIO
4	ALA
5	VALLARSA
6	TRAMBILENO
7	TERRAGNOLO
8	FOLGARIA
9	LAVARONE
10	LEVICO TERME
11	BORGO VALSUGANA
12	CASTELNUOVO
13	VILLA AGNEDO
14	OSPEDALETTO
15	GRIGNO
16	CASTELLO TESINO
17	CANAL SAN BOVO
18	IMER
19	MEZZANO
20	TRANSACQUA
21	SAGRON MIS
22	TONADICO
23	SIROR
24	MOENA
25	SORAGA
26	POZZA DI FASSA
27	CANAZEI
28	CORVARA IN BADIA
29	BADIA
30	MAREBBE
31	BRAIES
32	DOBBIACO
33	SESTO
34	CINTE TESINO
35	LUSERNA

<i>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</i>	
1	CIMOLAIS
2	ERTO E CASSO
3	CLAUT
4	BARCIS
5	AVIANO
6	BUDOIA
7	POLCENIGO
8	CANEVA (*)
9	FORNI AVOLTRI
10	PRATO CARNICO
11	SAURIS
12	FORNI DI SOPRA

(* Il comune di Caneva è ricompreso limitatamente alla parte del territorio ricadente in zona montana)

ALLEGATO TECNICO 2: INDICE DI CONVERSIONE BESTIAME

Per il calcolo del carico di bestiame per ettaro si considerano i seguenti indici di conversione di cui al Regolamento CE 1974/2006 allegato V.

Tori, vacche e altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
Bovini di età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

ALLEGATO TECNICO 3: ELENCO COLTURE AMMISSIBILI**PIANTE FORAGGERE**

Tutte le coltivazioni foraggere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante sarchiate da foraggio.

Prati e pascoli non permanenti

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

Altri foraggi verdi

Altre coltivazioni foraggere soprattutto annuali (ad esempio: vecchia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

- **Mais verde (mais da silo)**
 - Mais coltivato per l'insilamento.
 - Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.
- **Piante leguminose**
 - Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

PRATI PERMANENTI E PASCOLI

Prati e pascoli: superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.

Sono compresi i

- pascoli arborati (bosco ceduo, bosco ad alto fusto, cespugliato)
- pascolo con roccia affiorante

SEMINATIVI AD USO ZOOTECNICO

Cereali per la produzione di granella:

granoturco (mais)

avena

grano (frumento) tenero

orzo

segala

triticale

farro

COLONNA SPECIFICA SOLO PER LA MISURA 214/C	COD UTILIZZO	DESCR UTILIZZO	COD CULTURA	DESCR CULTURA	COD VARIETA'	DESCR VARIETA'
cereali autunno vernini	04	CEREALI	007	AVENA	000	AVENA
cereali autunno vernini	04	CEREALI	010	GRANO (FRUMENTO) TENERO	000	GRANO (FRUMENTO) TENERO
colture sarchiate	04	CEREALI	012	GRANTURCO (MAIS)	000	GRANTURCO (MAIS)
prati e foraggiere pluriennali	04	CEREALI	012	GRANTURCO (MAIS)	016	SILOMAIS E MAIS CEROSO
cereali autunno vernini	04	CEREALI	014	ORZO	000	ORZO
cereali autunno vernini	04	CEREALI	017	SEGALA	000	SEGALA
cereali autunno vernini	04	CEREALI	020	TRITICALE	000	TRITICALE
cereali autunno vernini	04	CEREALI	021	FARRO	000	FARRO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	001	ERBAIO DI GRAMINACEE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	006	AVENA
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	007	FRUMENTO SEGALATO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	008	GRANO (FRUMENTO) DURO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	009	GRANO (FRUMENTO) TENERO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	010	GRANO SARACENO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	011	GRANTURCO (MAIS)
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	012	LOLIUM MULTIFLORUM
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	013	MIGLIO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	014	ORZO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	015	PANICO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	016	SCAGLIOLA
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	017	SEGALA
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	018	SORGO

prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	019	SPELTA
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	003	ERBAIO DI GRAMINACEE	020	TRITICALE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	001	ERBAIO DI LEGUMINOSE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	006	CICERCHIA
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	007	FAVE E FAVETTE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	009	FIENO GRECO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	010	GINESTRINO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	011	LUPINO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	012	PISELLO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	013	SERRADELLA
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	014	SOIA
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	015	SULLA
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	016	TRIFOGLIO
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	017	VECCE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	004	ERBAIO DI LEGUMINOSE	018	VIGNA CINESE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	005	ERBAIO MISTO	001	ERBAIO MISTO
pascolo	06	FORAGGIO	008	PASCOLO	001	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTOFUSTO E CESPUGLIATO) TARA 20%
pascolo	06	FORAGGIO	008	PASCOLO	002	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%
pascolo	06	FORAGGIO	008	PASCOLO	003	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARA
pascolo	06	FORAGGIO	008	PASCOLO	004	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) TARA 20% (ROCCIA AFFIORANTE)
pascolo	06	FORAGGIO	008	PASCOLO	005	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) TARA 50% (ROCCIA AFFIORANTE)
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	009	PIANTE DA FORAGGIO	003	FORAGGERE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	011	PRATO	000	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO NON

						PERMANENTE)
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	012	PRATO PASCOLO	000	PRATO PASCOLO NON PERMANENTE - AVVICENDATO
pascolo	06	FORAGGIO	013	PRATO PASCOLO	000	PRATO PASCOLO PERMANENTE - NON AVVICENDATO
pascolo	06	FORAGGIO	014	PRATO	000	PRATO PERMANENTE
prati e foraggiere pluriennali	06	FORAGGIO	015	ERBA MEDICA	000	ERBA MEDICA
orticole	08	LEGUMINOSE	003	VECCE	000	VECCE